

BGE 47 II 485

Bundesgericht (BGE), 1921-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_47_II_485

FR: ATF 47 II 485

IT: DTF 47 II 485

Volltext

Versicherungungsvertrag. N° 78. «doveva essere il fatto taciuto I). Altrimenti nell'ipotesi dell'art. 6: ivi l'effetto di legge (inizio del termine del recesso) sorge per l'avveramento di una condizione • meramente oggettiva, la cognizione della reticenza, e non dipende da quella se usando l'ordinaria diligenza l'assicuratore avrebbe dovuto conoscere prima il fatto occultato. Trattandosi dell'esercizio di un diritto limitato da un termine, la cui inosservanza trae senza la perdita del diritto stesso (facoltà a rivedere), le regole comunemente accettate in tema di ermeneutica non consentono che sia aggravato aggiungendo alla legge. Il che è pure vietato dal riflesso più generico che, anche in altri rapporti giuridici, è al beneficio di una dichiarazione positiva della controparte, può farle fidanza senza che sia tenuto, anche in caso di dubbio o di sospetto, a procedere a delle indagini per controllarne l'esattezza (COS! ad es. in materia di compravendita a riguardo dei difetti espressamente esclusi dal venditore, Art. 200 cap. 2° CO). Nel caso in esame è pacifico che la convenuta non ha avuto conoscenza positiva della falsità di alcune dichiarazioni rilevanti se non col certificato del Dott. O. del 14 marzo 1919: il recesso da essa dichiarato il 3 aprile seguente, cioè entro tre settimane, non era quindi tardivo. La lettera annulla del 11 dicembre precedente non può, a questo riguardo, entrare in linea di conto. A prescindere dalla circostanza che era anomala, il suo contenuto era troppo vago ed inconcludente per costituire la conoscenza di una violazione da parte dell'assicurato dell'art. 4. L'asserzione che l'assicurato aveva sempre avuto una salute precaria concerneva un apprezzamento meramente soggettivo non necessariamente antitetico delle dichiarazioni corrispondenti dell'assicurato (3 a e 3 b). Ne può indurre a conclusione diversa la circostanza che, di fatto, la convenuta ha preso in qualche considerazione lo scritto anonimo in proprio ingiungendo al suo agente di procedere a delle Illda- Kranken- und Unfallversicherung. N° 79. gini sul suo contenuto. A questo non era tenuta e se essa ha ecceduto nella diligenza che le incombeva, ciò non può tornarle di nocimento. Che le ricerche praticate dall'agente gli abbiano procurato prima del 14 marzo 1919 conoscenza positiva dei fatti sottotaciuti, non è dimostrato. Il Tribunale federale pronuncia: L' appello è ammesso e viene quindi riformata la querelata sentenza 4 luglio 1921 del Tribunale di Appartenen, der nicht Angestellter oder Arbeiter des haftpflichtigen Unternehmens ist. zustossen, können daher die gemäss rechtlichen Haftpflichtbestimmungen überhaupt nicht angewendet werden (vgl. GIORGIO und. NABHOLZ. Die schweizerische obligatorische Unfallversicherung, Seite 379 ff.). . . 2. - Die Klägerin tritt daher ohne Einschränkung bis auf die Höhe ihrer Leistungen in die Anspruchsrechte der Hinterbliebenen des Verunglückten gegenüber dem Beklagten ein. Die Vorinstanz hat dabei in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (AS 33 11 15 ff.; 35 I! 17 If. und 40 11 60 ff.), auf die zurückzukommen keine Veranlassung gegeben ist, die grundsätzliche Haftung des Beklagten mit zutreffender Begründung bejaht, wobei sie für die Schadensberechnung und die Bemessung der Höhe der Haftung, die Möglichkeit,

dass sich der Verunglückte verheiratet werde, sowie dessen künftiges
Mitverschulden genügend berücksichtigt hat sodass auch zur beantragten Herabsetzung des
der Klägerin zugesprochenen Schadenersatzes kein Grund vorhanden ist. Demnach erachtet
das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 3. Juni 1921 bestätigt.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.